



NOTAIO - ANCONA

23

Atto N. 5968

Repertorio N. 26082

Atto Costitutivo
del Sindacato Agenti e Rappresentanti del
Commercio e Industria delle Marche.

Repubblica Italiana

L'anno Mille novecentocinquantesi,
il giorno undici del mese di Luglio
9 Luglio 1956

In Ancona, nel mio studio sito in Via
Castelfidardo #4,

Avanti a me ~~il~~ At. Roberto Franci, Notario
residente in Ancona, iscritto nel Ruolo dei
Notari di Ancona,

Si sono costituiti i Signori:

1. Arcoli Franco fr. Mauro, nato e domici-
liato in Ancona, Via Bologna #3.

2. Oddino Giovanni Battista fr. Gaetano
nato e domiciliato in Ancona, C. Garibaldi #53.

3. Starnini Piero fr. Goffredo, nato
e domiciliato in Ancona.

4. Miccisi Gen. Norberto fr. Gaspare
nato e domiciliato in Ancona.

5. Catalani Mauro d'ignote e di Catalani Maria,
nato a Castelfidardo e domiciliato in Ancona.

6. Lanni Ing. Francesco fr. Angelo, nato in

Pubblica

UFFICIO DEL REGISTRO ANCONA
Registrazione N. 44186/1956

Il Procuratore Generale
di Ancona





offida e domiciliato in Auenza.

7. Gagliardi Rinaldo fu Sante, nato a Castelfidardo e vi residente.

8. Orlandi AA Orlando fu Nicola, nato e domiciliato in Auenza.

9. Monaci AA Rinaldo fu Francesco, nato e domiciliato in Auenza.

10. Bronzini Rag. Benedetto fu Vittoria, nato e domiciliato in Auenza.

I quali comparanti, di piena capacità giuridica, della cui identità personale non io l'ho certo, previa rinuncia, di comunque e col mio consenso, all'esistenza dei testimoni, stipulano e convergono quanto appresso.

Essi comparanti dichiarano di voler costituire, come costituirsi con questo atto, una associazione sindacale, sotto la denominazione di "S. A. R. C. I. - Sindacato Agenti e Rappresentanti del Commercio e Industria delle Province della Marche" - con sede in Auenza.

1) La Associazione o Sindacato sarà regolato dalle norme contenute nello Statuto sociale, che consta di ventisei





articoli, e che prima lettura la ne danno ai
componenti, viene da essi approvato e sottoscrit-
to, e viene quindi allegato al presente
atto sotto la lettera A, quale parte inde-
pendente e sostanziale.

2) Oggetto dell'associazione è quello di riunire
tutti coloro che esercitano la professione di
Agenti o Rappresentanti di Beni Commerciali
ed Industriali nell'ambito delle quattro
Province delle Marche, a norma dell'art. 3
dello Statuto allegato.

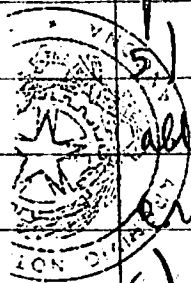
3) La sua durata è a tempo indeterminato.

4) La sede legale è provvisoriamente
stabilita in Ancona, Corso Garibaldi N° 53,
presso Oddino.

5) Il Patrimonio sociale è formato come
all'art. 15 dello Statuto allegato, in-
clusi i contributi mensili dei soci.

6) Il Consiglio Direttivo si compone di
un segretario e di quattro Consiglieri,
eletti a norma dell'art. 10 dello Statuto.

7) Poiché la nomina delle cariche sociali
sarà fatta dalla prossima Assemblea
dei soci, i componenti nominano provvi-
soriamente un Comitato direttivo provvisorio.



in ~~nome~~ nelle persone dei signori:
Ascoli Franco, Oddino Giov. Battista e
Stamini Piero, che dichiarano di accettare,
i quali avranno la rappresentanza della
Associazione e la firma sociale, a tutti gli
effetti e con ogni più ampio potere e facoltà,
fino alla nomina definitiva e riforma
del Consiglio Direttivo, da farsi a norma
dello Statuto sociale.

8) I comparenti dichiarano che la costituita
associazione aderisce fino da ora alla
Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti
del Commercio e Industria - U.S.A.R.C.I.
con sede in Torino, Via _____

9) Le spese del presente atto e relative
sono a carico dell'associazione.

Richiesto, ho ricevuto io Notaro il
presente atto, scritto da me medesimo
in quattro pagine e parte della quin-
ta di due fogli di carta legale, e
me ho dato lettura io stesso ai com-
parenti, che da me interpellati lo hanno
dichiarato in tutto conforme alla loro
volontà e lo hanno quindi firma-
to con me Notaro come appresso ed audi-

Il Capo dell'Archivio
(REGINI Dr.ssa Margherita)



a margine dell'altro foglio, delegando pure
 firme a margine dell'allegato i signori Odolino e Stasini.

Trambol.

Odolino Guzzani Bastista

Mantovani

Piero Marini

Luigi Nicotri

Giuseppe Lorus

At. Rappaschi

Alfredo Leland

Enrico Leland

Gen. R. Prognin

Roberto Fracchiolla

SPECIFICA	
Carta bollata L.	400
Scritturazione »	160
Onorario »	800
Cassa Nat. »	200
Tasca Arch. »	100
Registrazione »	
Costo Registro »	
Repertorio »	80
Accesso »	
Marche »	
Legalizzaz. »	
Totale L.	

gr



Allegato A
atto n. 5968



26

S. A. R. C. I.

SINDACATO AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL COMMERCIO
E INDUSTRIA DELLE PROVINCE DELLE MARCHE

STATUTO
oooooooooooooooooooooooooooo

Articolo 1

E' costituito il Sindacato degli Agenti e Rappresen-
tanti di Commercio ed Industria con sede in ANCONA,
che riunisce tutti coloro che esercitano la profes-
sione di Agenti o Rappresentanti di ditte Commercia-
li od Industriali.

Il Sindacato estende la sua competenza sul territo-
rio delle Province delle Marche

Articolo 2

Essendo giuridicamente riconosciuto, il Sindacato rap-
presenta legalmente nella Provincia tutti gli iscrit-
ti ad esso. =

Articolo 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

- a) ha la tutela materiale e morale della Categoria;
- b) svolgerà azione conveniente per la valorizzazione professionale della classe; curerà i bisogni e le aspirazioni di essa, presentando eventualmente proposte agli organi centrali competenti perchè siano garantite legalmente tutte le esigenze nei confronti delle ditte che si avvalgono della locazione d'opera di



Agenti o Rappresentanti;

c) promuoverà e favorirà anche a mezzo di Istituti od Enti, ogni iniziativa che tenda al perfezionamento di tutti quei servizi privati o pubblici dei quali gli appartenenti alla categoria usufruiscono quotidianamente;

d) promuoverà la istituzione dell'Albo di Categoria;

e) promuoverà la creazione di appositi Istituti di Previdenza e di Assistenza Sociale degli appartenenti alla categoria;

f) curerà che sia represso l'abusivo esercizio di Agente o Rappresentante per chi non sia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed Industria, al Sindacato di Categoria ed all'Albo in esso costituito;

g) darà parere ove ne sia richiesto, circa le controversie che dovessero sorgere fra le ditte e gli agenti, cercando di conciliare le parti con equa risoluzione;

h) sosterrà qualsiasi iniziativa che tenda al miglioramento culturale della categoria. =

Art

Articolo 4

Per essere ammesso a far parte del Sindacato occorre:

a) presentare fedina penale che comprovi essere l'a-





spirante di buona condotta morale;

b) essere Agente o Rappresentante d'almeno un anno di una ditta commerciale od industriale;

c) essere iscritto alla Camera di Commercio e Industria;

d) non appartenere ad associazione di fatto, costituita per la stessa categoria e per gli stessi scopi.

Articolo 5

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, d'impegnarsi al pagamento di una quota di iscrizione e del contributo obbligatorio mensile, che verrà deliberato dall'Assemblea dei soci.

Sulla domanda decide il Consiglio Direttivo.

Qualora esso non ritenga di accoglierla, il Consiglio è tenuto a darne comunicazione motivata entro quindici giorni alla locale Camera di Commercio e l'interessato in tale caso potrà esprimere ad essa il suo ricorso.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il Socio per l'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e l'impegno s'intende tacitamente rinnovato se il Socio non presenta le proprie dimissioni al-

Il Capo dell'Archivio
(REGINI DI S. MARGHERITA)



meno tre mesi prima della fine dell'anno.=

Articolo 6

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nel qual caso il socio non è esonerato dal pagamento per tutta l'annata in corso della quota mensile;
- b) per espulsione deliberata, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
- c) per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Articolo 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed alla corrente coi versamenti del contributo mensile.

Articolo 8

Sono organi del Sindacato:

- a) Il Segretario;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

Il Segretario del Sindacato eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti, dura in carica fino a quando gode la fiducia dei soci, o fino a quando egli non declini spontaneamente le sue dimissioni.

Il Segretario ha la rappresentanza del Sindacato verso le Autorità Politiche ed Amministrative,





rispetto alle Autorità Politiche ed Amministrative,
alla Camera di Commercio ed ai Terzi.

Dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Vigila perchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della funzione di Agenti e Rappresentanti e nel caso gli sia denunciato l'esercizio abusivo, da parte di qualcuno, ha la facoltà di informare la Camera di Commercio ed Industria ed anche l'Intendenza di Finanza affinchè, il nominativo non possa sfuggire ai tributi fiscali, che tutti quelli regolarmente iscritti al Sindacato, pagano.
Cura l'osservanza della disciplina dei soci.

Esamina le richieste presentate dai soci del Sindacato per l'assistenza in caso di controversie che potessero sorgere tra la Ditta ed il suo Agente o Rappresentante ed in caso che le parti non riuscissero a comporre la vertenza a formare un Collegio Arbitrale. =

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo si compone, oltre che del Segretario, di quattro Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci

Il Capo dell'Archivio
REGINI Dr. sc. Margherita



9
e dureranno in carica fino a quando godranno la fiducia della maggiorabza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunirà una volta ogni bimestre od in via straordinaria ogni qualvolta il Segretario lo riterrà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri e dei Sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei Consiglieri.

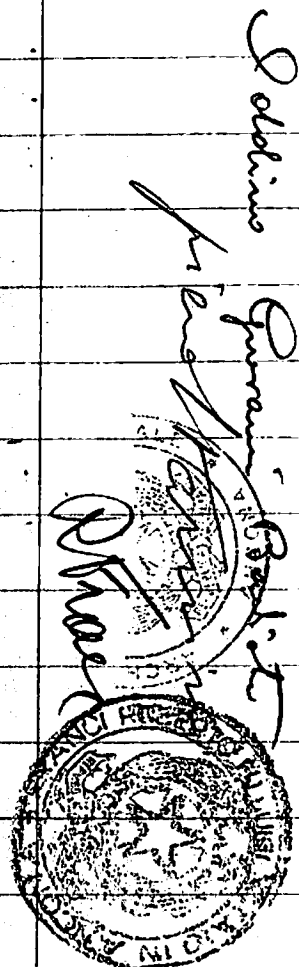
Il Consigliere che si asterrà senza giustificato motivo dall'intervenire antre sedute consecutive sarà dichiarato decaduta dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo decorso il termine di giorni quindici dalla comunicazione alla'interessato della relativa proposta.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un altro Consigliere in sostituzione del Consigliere uscente scelto fra i Soci del Sindacato.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei Consiglieri, l'Assemblea dei soci, convocata entro due mesi, provvederà alla sostituzione dei membri decaduti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Segre-



tario.=

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo del Sindacato:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato;
- d) delibera sulla convocazione delle Assemblee dei Soci;
- e) designa i Rappresentanti ai Congressi Nazionali od altre riunioni che abbiano comunanza di interessi con la Categoria Agenti e Rappresentanti;
- f) concilia le controversie che eventualmente possono sorgere fra Agenti o Rappresentanti e fra questi e le Ditte;
- g) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto.

Articolo 12

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti al Sindacato. L'Assemblea si riunisce una volta a semestre ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando meno ne sia fatta ri-

Capo dell'Archivio
(REGINI D'essa Margherita)



chiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto a parteciparvi, oppure dai Sindaci.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato a cura del Segretario del Sindacato, a tutti i soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e nei casi urgenti anche a mezzo di un quotidiano regionale. L'avviso dovrà specificare esattamente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. =

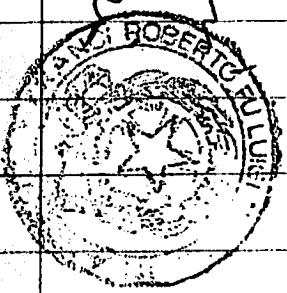
Non possono partecipare all'Assemblea, oltre i soci che non siano in regola con i pagamenti dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I Consiglieri hanno diritto di partecipare all'Assemblea, essi però non hanno diritto al voto nelle discussioni riguardanti il Conto Consuntivo della loro gestione. L'Assemblea nomina in tal caso un Presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'Assemblea i Sindaci.

L'Assemblea è valida quando sia presente almeno un terzo dei soci del Sindacato, aventi diritto di par-

Delio
Per
Chiusura
Rad. it


teciparvi.

Trascorsa mezz'ora da qualle fissata per la riunione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce il metodo che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono presa a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche o non leggibili, si computano per la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 13

L'Assemblea dei soci viene convocata per:

- a) deliberazioni sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività del Sindacato;
- b) deliberazioni del bilancio preventivo e del Conto Consuntivo del Sindacato ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato,



nonchè delle relazioni finanziarie dei Sindaci;

c)elezioni del Segretario e dei membri del Consiglio;

d)nomina dei tre Sindaci da scegliere fra i soci del
Sindacato per ogni esercizio finanziario;

e)adempimento di tutte le altre attribuzioni che le
siano deferite dal presente Statuto.=

Articolo 14

Possono esserè nominati od eletti alle cariche so-
ciali solo gli appartenenti alla Categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire ca-
riche analoghe presso altre Associazioni Sindacali.=

Articolo 15

Il patrimonio sociale è formato:

a)dai beni immobili,dai beni mobili e dai valori che
per acquisti,donazioni o comunque vengano in posses-
so del Sindacato.

b)dalle somme accantonate per qualsiasi scopo;=

E) fatto obbligo al Tesoriere Economo di tenere sem-
pre debitamente aggiornato l'inventario del patrimo-
nio sociale e di sottoporlo,all'inizio dell'anno fi-
nanziario,al visto del Consiglio.=

Articolo 16

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) L'ammontare di contributi obbligatori e suppletti-
vi ad esso spettanti;

Delio Eranio Paoletti



b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato per sottoscrizioni volontarie o per qualsiasi altro titolo (proventi speciali per servizi resi ai soci ecc.) I contributi obbligatori e suppletivi dovranno essere deliberati dall'Assemblea del Sindacato in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 17

Sono spese obbligatorie:

- a) le spese generali (personale, fitti, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti ecc.), le spese per l'organizzazione del Sindacato, per l'Assistenza economico-sociale, morale, culturale dei soci appartenenti alla Categoria;
- b) tutte le spese considerate obbligatorie dalla Legge.

Solo l'80% delle entrate del Sindacato può essere assegnato alle spese obbligatorie. Tutte le altre spese sono facoltative. =

Articolo 18

L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. =

Articolo 19

Il bilancio preventivo del Sindacato deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo, entro il mese

Il Capo dell'Archivio
(REGINI Dr. S. M. Gherita)



di Ottobre di ciascun anno e sottoposto all'Assemblea dei Soci.

Il Conto Consuntivo dovrà essere compilato non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei Sindaci come all'art. seguente.

Articolo 20

I Sindaci hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il Conto Consuntivo ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 21

Il Segretario del Sindacato ha la facoltà di richiamare quei soci che trasgrediscono ai propri doveri sindacali o professionali e di applicari provvedimenti disciplinari.

Il richiamo od il provvedimento deve essere comunicato per iscritto e deve essere debitamente motivato.

Il socio ha diritto di giustificarsi entro quindici giorni al Consiglio del Sindacato e presentare ricorso contro eventuale provvedimento. =

Articolo 22

Il Consiglio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali

Adelino

Quaranta

Realista





per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisce a qualunque dei doveri sindacali od imposti dalla correttezza professionale, o quando le mancanze stesse rivestono carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono notificarsi al Socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Consiglio Direttivo provvederà con deliberazione motivata. Questa sarà comunicata con lettera raccomandata all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione il socio ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni alla Camera di Commercio.

Il Socio che sia incorso in un reato penale la cui sentenza sia passata in giudicato, può essere passibile di sospensione o di espulsione, secondo la natura del reato.

Articolo 23

Ove a norma di legge e di regolamenti esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato in rappresentanza della categoria, può provve-



14
dervi.

Articolo 24

Le modifiche nel presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato.

Sulle proposte di modifiche che dovranno deliberarsi dall'Assemblea del Sindacato, le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto. =

Articolo 25

In caso di cessazione dell'attività del Sindacato o fusione con altra Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore, il quale provvederà alla liquidazione dell'attività ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, sarà devoluto in conformità di quanto disporranno le norme di Legge relative all'epoca della liquidazione o ad opere di beneficenza?

Articolo 26

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di Legge ed ai principi generali del diritto.

Ancona, 9 luglio 1956.

Sebastiano Guaranì Barile



Robert Micke Frankfurt
 in Warrim

~~Marksstatute~~

Francisco Lauer

St. Raphael

Islandschland

Insusung

2. Jänner 1900

Robert A. Frauerl St.



Il Capo dell'Archivio
 (REGINI Dr.ssa Margherita)





ARCHIVIO NOTARILE
DI
ANCONA

Bolletta n. 1458 del 19-11-2014

La presente copia che consta di n. vari facciate fotostatiche è conforme all'originale
atto conservato in questo Archivio.

Si rilascia a richiesta del la Sig. QM Sre
residente in ROMA, in carta esente da bollo uso SGRAVIO FISCALE.

Ancona, 26 novembre 2014

IL CAPO DELL'ARCHIVIO

